

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

STATUTO

Approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 33 del 25 marzo 2013
e modificato con successive deliberazioni n. 2 del 24 marzo 2015, n. 14 del 23/6/2015 e n. 12
del 1/2/2022

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura giuridica e competenze dell'Ente di gestione
- Art. 2 - Sede legale
- Art. 3 - Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale

TITOLO II - STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE

CAPO I Struttura dell'Ente

- Art. 4 - Enti locali partecipanti all'Ente di gestione della Macroarea
- Art. 5 - Quote di contribuzione

CAPO II Governo dell'Ente

- Art. 6 - Organi di governo dell'Ente di Gestione
- Art. 7 - Organismi consultivi e propositivi
- Art. 8 - Convocazione degli organi collegiali

CAPO III Comunità del Parco

- Art. 9 - Composizione
- Art. 10 - Attribuzioni
- Art. 11 - Modalità di convocazione
- Art. 12 - Funzionamento
- Art. 13 - Quote di partecipazione al voto

CAPO IV Comitato esecutivo

- Art. 14 - Attribuzioni
- Art. 15 - Composizione e durata
- Art. 16 - Convocazione e funzionamento
- Art. 17 - Sostituzione in seno agli organi
- Art. 18 - Informazione alle Comunità del Parco

CAPO V Presidente dell'Ente di gestione

- Art. 19 - Attribuzioni e compenso
- Art. 20 - Elezione

CAPO VI Revisore dei Conti

- Art. 21 - Attribuzioni

CAPO VII Organismi consultivi

- Art. 22 - Consulta
- Art. 23 - Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità

CAPO VIII Organizzazione amministrativa e gestionale

- Art. 24 - Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione
- Art. 25 - Attribuzioni del Direttore
- Art. 26 - Personale dell'Ente di gestione

TITOLO III - DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI

- Art. 27 - Patrimonio
- Art. 28 - Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 29 - Entrate dell'Ente di gestione
- Art. 30 - Investimenti e contratti
- Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura giuridica e competenze dell'Ente di gestione

1. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Macroarea **ROMAGNA** (d'ora in poi Ente di gestione) è un Ente pubblico al quale si applicano per quanto non diversamente disciplinato dalla L.R. n. 24 del 2011, dalla normativa di settore e dal presente Statuto le disposizioni del D.lgs. n. 267 del 2000.

2. L'Ente di gestione esercita, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24 del 2011, le seguenti competenze:

- a) la gestione dei Parchi
- b) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
- c) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
- d) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
- e) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini.

3. L'Ente di gestione esercita, qualora conferite dalle Amministrazioni provinciali, le ulteriori seguenti competenze:

- a) la gestione delle Riserve naturali regionali;
- b) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;
- c) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
- d) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;
- e) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali).

4. L'Ente di gestione può inoltre assumere, tramite accordi con gli enti locali, la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.

5. L'Ente di gestione esercita le competenze di cui al comma 2 per il **PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA**

6. L'Ente di gestione esercita le competenze di cui al comma 3 lett. a) c) d) **per le seguenti altre Aree protette:**

- RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DELLA FRATTONA
- RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DI SCARDAVILLA
- RISERVA NATURALE REGIONALE ONFERNO

- PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO TORRENTE CONCA

- AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO RIO CALAMINO
- AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO RIO MELO

6.1 L'Ente di gestione subentra nella gestione delle riserve naturali Bosco della Frattona, Bosco di Scardavilla e Onferno, rispettivamente alle Province Bologna, Forlì-Cesena, Rimini.

A tal fine rinnova le convenzioni in essere rispettivamente con i Comuni di Imola, Meldola, Gemmano, apportando le necessarie modifiche.

7. L'Ente di gestione esercita le competenze di cui al comma 3 lett. b) e) **per i Siti della Rete Natura 2000 presenti sul proprio territorio di riferimento.**

Art. 2 Sede legale

1. L'Ente di gestione **ROMAGNA** ha sede legale nel Comune di **RIOLO TERME**, presso la sede del **Comune di Riolo Terme** all'indirizzo **Via Aldo Moro, 2**. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Ente.

2. Le variazioni della sede legale, anche con trasferimento in altro Comune, sono deliberate dal Comitato Esecutivo.

3. L'Ente di gestione **ROMAGNA** esercita le sue funzioni anche attraverso le sedi operative eventualmente messe a disposizione dagli Enti associati.

Art. 3 Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale

1. L'Ente di gestione assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.

2. Gli atti dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono depositati presso la sede dell'Ente, e pubblicati in via telematica sul sito WEB dell'Ente.

3. L'accesso e la partecipazione sono disciplinati da apposito regolamento dell'Ente.

TITOLO III - STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE

Capo I Struttura dell'Ente

Art. 4 Enti locali partecipanti all'Ente di gestione della macroarea

1. Partecipano all'ente di gestione i seguenti Enti:

Comuni di: Borgo Tossignano - Brisighella - Casalfiumanese - Casola Valsenio - Castel Bolognese - Faenza - Fontanelice - Imola - Riolo Terme
Province di Bologna - Ravenna - Forlì-Cesena - Rimini
Unione della Romagna Faentina
Nuovo Circondario Imolese

Capo III – La Comunità del Parco

Art. 9 Composizione

1. La **Comunità del Parco della Vena del Gesso Romagnola** è composta da:

- Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni di Borgo Tossignano - Brisighella - Casalfiumanese - Casola Valsenio - Castel Bolognese - Faenza - Fontanelice - Imola - Riolo Terme.
- Presidenti, o loro delegati, dell'Unione della Romagna Faentina e del Nuovo Circondario Imolese.

2. La Comunità del Parco ha sede a **Riolo Terme, Via Aldo Moro, 2**

3. I componenti della Comunità del Parco rimangono in carica per cinque anni. Qualora il Sindaco cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

4. Le cause di incompatibilità, di rimozione o sospensione dei componenti della Comunità del Parco sono disciplinate dalla legge.

5. Le variazioni della sede, anche con trasferimento in altro Comune, sono deliberate dalla Comunità del Parco.

Art. 10 Attribuzioni

1. Alla Comunità del Parco competono le funzioni e attività di cui alla L.R. n. 24 del 2011, ed in particolare:

- a) nominare il Presidente e il Vicepresidente della Comunità;
- b) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo;
- c) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative modalità di utilizzo;
- d) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
- e) proporre il Regolamento del Parco;
- f) proporre i componenti della Consulta del Parco;
- g) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco;
- h) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
- i) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell'art. 4 della Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna);
- j) esprimere parere obbligatorio sullo Statuto e i regolamenti dell'Ente e sulle loro modifiche;
- k) esprimere parere obbligatorio sul Bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente;
- l) esprimere parere obbligatorio sul Programma triennale di tutela e valorizzazione;
- m) esprimere parere sul programma investimenti del Parco.

Art. 11 Modalità di convocazione

1. La Comunità del Parco è convocata con almeno 5 giorni di anticipo e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente.
2. La Comunità del Parco è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione.
3. Alle riunioni della Comunità può partecipare, su invito e senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente di gestione.

Art. 12 Funzionamento

1. La Comunità del Parco si riunisce almeno due volte l'anno.
2. Partecipa alle sedute della Comunità il Direttore, o funzionario da lui delegato, dell'Ente di gestione che funge da segretario. Il verbale di ciascuna adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.
3. Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i 2/3 dei componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione, in seconda convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote.
4. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti le cui quote raggiungano almeno il 51% delle quote rappresentate, salve eventuali maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente statuto.
5. Tutte le deliberazioni, ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone, sono adottate con votazione palese, salvo che non sia diversamente disposto.
6. Gli atti adottati dalla Comunità del Parco sono comunicati, ai fini informativi, agli Enti interessati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 13 Quote di partecipazione al voto

1. Le quote di partecipazione dei singoli Enti alla Comunità del Parco sono determinate secondo i parametri della superficie protetta, distinguendo Parco e Area contigua, e delle risorse conferite come di seguito specificato, prevedendo che ai Comuni con territorio all'interno del Parco della Vena del Gesso è riservata una quota non inferiore all'80% delle quote complessive:

Comunità del Parco della Vena del Gesso Romagnola

• Comune di Borgo Tossignano	quota	20,87%
• Comune di Brisighella	quota	22,61%
• Comune di Casalfiumanese	quota	3,49%
• Comune di Casola Valsenio	quota	13,91%
• Comune di Castel Bolognese	quota	2,06%
• Comune di Faenza	quota	7,73%
• Comune di Fontanelice	quota	5,21%
• Comune di Imola	quota	7,73%
• Comune di Riolo Terme	quota	13,91%
• Unione della Romagna Faentina	quota	1,24%
• Nuovo Circondario Imolese	quota	1,24%

Capo II - Comitato esecutivo

Art. 14 Attribuzioni

1. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni previste dalla L.R. n. 24 del 2011 e non espressamente riservate agli altri organi, ed in particolare:
 - a) approvare lo Statuto e i regolamenti di funzionamento dell'Ente di gestione, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
 - b) nominare al proprio interno il Presidente;
 - c) nominare il Revisore dei conti;
 - d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
 - e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso, qualora non di competenza del Direttore;
 - f) approvare il Bilancio, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta;
 - g) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
 - h) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli Enti Locali, previo parere obbligatorio delle Comunità del parco;
 - i) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
 - l) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
 - m) proporre alla Provincia i progetti di intervento particolareggiato di cui all'art. 27 della L.R. n. 6 del 2005, previo parere della Comunità del Parco;
 - n) approvare il regolamento del Parco, e le sue successive variazioni, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco e sentite le Province interessate;
 - o) approvare le misure di conservazione e i piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno dei Parchi, su proposta della Comunità del Parco interessata.
 - p) istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di riequilibrio ecologico

1

Art. 15 Composizione e durata

1. Il Comitato esecutivo è costituito da:

Rappresentante della Comunità del **Parco della Vena del Gesso Romagnola**
Presidente o amministratore delegato della **Provincia di Bologna**
Presidente o amministratore delegato della **Provincia di Ravenna**
Presidente o amministratore delegato della **Provincia di Forlì-Cesena**
Presidente o amministratore delegato della **Provincia di Rimini**

2

2. I componenti del Comitato esecutivo rimangono in carica per cinque anni. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza

¹ Ulteriori competenze del Comitato esecutivo potranno essere assunte in attuazione dell' art. 40, comma 6 della L.R. n.24 del 2011 e con relativa modifica statutaria. Ad esempio potranno essere aggiunte le seguenti competenze:

- approvare i regolamenti delle Riserve naturali, sentita la Provincia interessata;
- istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di riequilibrio ecologico.

²

Altri componenti previsti dall'art. 6, commi 2 e 3 della L.R. 24/2011.

dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

Art. 16 Convocazione e funzionamento

1. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente dell'Ente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. Partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo il Direttore dell'Ente di gestione che funge da segretario. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto all'art. 20, il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
4. Gli atti adottati dal Comitato Esecutivo sono comunicati, ai fini informativi, agli Enti interessati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.
5. Alle riunioni del Comitato può partecipare, su invito e senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco.

Art. 17 Sostituzioni in seno agli organi

1. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente di un organo di governo nella prima seduta successiva alla vacanza è individuato il nuovo componente ai sensi della L.R. n. 24 del 2011. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Art. 18 Informazione alle Comunità del Parco

1. Il Comitato esecutivo trasmette alle Comunità avviso di deposito degli atti relativi alle lettere a), f), i) dell'art. 6 della L.R. n. 24 del 2011 per consentirne l'esame e la formulazione del parere.
2. Eventuali osservazioni della Comunità agli atti del Comitato esecutivo devono pervenire allo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito di cui al comma 1, trascorsi i quali il Comitato esecutivo può validamente deliberare in merito.

Capo III - Presidente dell'Ente di gestione

Art. 19 Attribuzione e compenso

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato esecutivo e vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.³
2. Il compenso del Presidente, qualora non sia un amministratore, è stabilito dal Comitato esecutivo con l'atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Art. 20 Elezione

³

Nel caso in cui sia presente un solo Parco nella Macroarea il Presidente dell'Ente convoca anche la Consulta del Parco.

1. Il Presidente dell'Ente di gestione è eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti a maggioranza dei due terzi; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
2. Il Presidente rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile secondo la normativa vigente in materia di elezioni del Sindaco.

Capo IV – Revisore dei Conti

Art. 21 Attribuzioni

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Comitato esecutivo e scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all'art.16 comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la legge n.48 del 2011)
2. Il Revisore unico svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.
3. Per quanto non diversamente previsto si applica la normativa vigente per gli Enti Locali.

Capo V - Organismi consultivi

Art. 22 Consulta

1. La Consulta del Parco viene nominata, su proposta della Comunità del Parco, dal Comitato esecutivo ed è composta da almeno 1 rappresentante di:
 - organizzazioni sindacali;
 - associazioni ambientaliste;
 - associazioni agricole;
 - associazioni culturali e sociali;
 - categorie dell'artigianato, commercio e turismo;
 - (associazione degli amici del Parco se presente).
2. La Consulta ha sede presso la Comunità del Parco e viene convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Ente.
3. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:
 - a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
 - b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale è istituita;
 - c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
4. Presso la Consulta del Parco è istituita la Commissione degli agricoltori del Parco. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni agricole che hanno stipulato l'accordo agro-ambientale, con il compito di monitorare lo stato d'attuazione dell'Accordo agro-ambientale di cui all'art. 33 della L.R. n.6 del 2005 e con funzione propositiva.
5. I componenti la Consulta non hanno diritto ad indennità o rimborsi spesa.

Art. 23 Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità

1. I componenti del Comitato per la promozione della Macroarea sono nominati dal Comitato esecutivo
2. Il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - ROMAGNA è composto da sei rappresentanti dei settori:
 - finanza
 - agricoltura e silvicoltura
 - industria
 - agro-alimentare
 - commercio
 - turismoed un componente nominato dalla Giunta regionale che lo presiede.
3. Il Comitato per la promozione della Macroarea propone al Comitato esecutivo accordi ed intese tra l'Ente di gestione, gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea, ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000.
4. I componenti il Comitato per la promozione della Macroarea non hanno diritto ad indennità o rimborsi spesa.

Capo VI - Organizzazione amministrativa e gestionale

Art. 24 Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione

1. Il Direttore è incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo, ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. L'accesso alla qualifica di Direttore è riservato a laureati in possesso di comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei sistemi naturali.

Art. 25 Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore:
 - provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente;
 - esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;
 - sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente;
 - conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo secondo le proprie competenze;
 - partecipa alle sedute delle Comunità del Parco e del Comitato esecutivo senza diritto di voto;
 - cura i rapporti con tutti gli enti interessati alla gestione della Macroarea al fine di un loro coordinamento operativo;
 - esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio contabile;
 - ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente di gestione;
 - firma gli atti non riservati alla competenza degli organi dell'Ente di gestione;
 - rappresenta l'Ente di gestione in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Comitato esecutivo.

Art. 26 Personale dell'Ente di gestione

1. Le competenze dell'Ente di gestione sono svolte attraverso il personale di cui alla dotazione organica deliberata e inquadrato nell'organico dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e secondo i profili professionali posseduti.
2. Il personale dell'Ente, compreso il Direttore, può essere costituito anche da personale proveniente dagli enti locali comandato presso l'Ente di gestione.
3. La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI

Art. 27 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente di gestione è costituito da:
 - beni immobili e mobili trasferiti all'Ente a seguito della liquidazione del Consorzio di gestione del parco;
 - beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - ogni diritto che venga acquisito dall'Ente di gestione o a questo devoluto;
 - eventuali beni ceduti dagli enti locali facenti parte dell'Ente di gestione.

Art. 28 Gestione economico-finanziaria e contabile

1. L'Ente di gestione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione dell'Ente persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio e si uniforma, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, ai principi ed alle norme contabili stabiliti per la formazione, la gestione e la rendicontazione del Bilancio finanziario di competenza giuridica degli enti locali, adottandone gli schemi formali, le classificazioni contabili, le codifiche tecniche e le procedure di gestione delle entrate e delle spese così come sanciti dal D. Lgs. 267/2000.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nel territorio degli enti facenti parte dell'Ente di gestione ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede legale l'Ente stesso.
5. I beni dell'Ente sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 29 Entrate dell'Ente di gestione

1. Le entrate dell'Ente di gestione sono costituite da:
 - contributi annui dei Comuni territorialmente inclusi nei Parchi, delle Province territorialmente interessate da Parchi, Riserve naturali e siti Rete Natura 2000;

- contributi annui della Regione;
- contributi straordinari dei Comuni territorialmente inclusi nei Parchi, delle Province territorialmente interessate da Parchi, della Regione, dello Stato e di altri enti;
- contributi per investimenti da parte della Regione e degli Enti locali che partecipano alla gestione dell'Ente;
- proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e beni immobili;
- proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
- rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente;
- eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Ente.

Art. 30 Investimenti e contratti

1. I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, l'acquisizione di servizi, o di forniture, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.
2. L'Ente può approvare un regolamento attuativo.

Art. 31 Disposizioni finali e transitorie

1. Entro un anno dalla sua costituzione l'Ente di gestione provvede ad approvare la dotazione organica.
2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 3, l'accesso e la partecipazione sono disciplinati dalla normativa vigente.
3. Lo Statuto viene modificato in seguito all'assunzione da parte dell'ente delle funzioni di cui all'art. 40 comma 6 della L.R. n. 24 del 2011.